

EMENDAMENTI DI REPUBBLICA FUTURA

DECRETO DELEGATO 14 agosto 2024 n.126 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Emendamento 1 modificativo del titolo

Il titolo del decreto delegato è modificato come segue:

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Emendamento 2 Modificativo dell'art. 1 comma 1

~~1. Il presente decreto delegato si pone l'obiettivo di creare dei mezzi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, mediante azioni a carattere preventivo ed una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, in qualità sia di vittime sia di responsabili degli illeciti.~~

"1. Il presente Decreto Delegato si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso."

Emendamento 3 Modificativo dell'art. 2 comma 1

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato, si intende:

a) per "bullismo":

l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni;

a bis) per "cyberbullismo":

- 1) qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, minaccia, furto ovvero alterazione d'identità, di dati, d'immagine o di contenuti, realizzata per via telematica o con qualunque altro mezzo di diffusione;
- 2) qualunque acquisizione, manipolazione, utilizzo, diffusione o scambio non espressamente autorizzati da chi ne abbia la facoltà e la titolarità, di contenuti o dati personali, che avvenga online o con ogni altra forma o mezzo di diffusione, con lo scopo di offendere, isolare o mettere in ridicolo la vittima, provocando sentimenti di ansia, di

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

14/8/2024
19:24
Payeri
S.F.

- timore, di emarginazione anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima;
- b) per “soggetto interessato”: la persona fisica minore degli anni diciotto, purché maggiore degli anni quattordici, autore delle condotte descritte alla lettera a);
- c) per “soggetto legittimato”: il minore degli anni diciotto, nel cui interesse l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto delegato può essere richiesta dai genitori, dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore o da coloro i quali esercitano la tutela sul minore medesimo, in forza di legge o di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
- d) per “contenuto”: qualunque tipo di informazione o di dato anche personale, che sia archiviato su supporto fisico, digitale o qualunque altro strumento utilizzabile a tale scopo;
- e) per “Forze dell’Ordine”: il Corpo della Gendarmeria, il Corpo della Guardia di Rocca – Nucleo Uniformato ed il Corpo della Polizia Civile;
- f) per “peer education”: una proposta educativa attraverso la quale, in un gruppo, alcuni soggetti (peer educators) sono scelti e formati per svolgere il ruolo di educatore nei confronti degli altri membri del gruppo dai quali, però, sono percepiti come loro simili per età, condizione lavorativa, provenienza culturale ed esperienze;
- g) per “Autorità Garante per la protezione dei dati personali”: l’Autorità pubblica incaricata di sorvegliare l’applicazione della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Emendamento 4 modificativo

Si chiede di aggiungere “bullismo” in altre parti del decreto delegato ove compare “cyberbullismo” e precisamente in:

art. 4 comma 1

art. 6 comma 1

art. 6 comma 4

art. 7 comma 2

art. 7 comma 3 lettera f)

artt. 8 commi 1, 3 e 4

artt. 9 comma 1, comma 2 lett. b), comma 3, comma 5 lett. a, art. 10 comma 1

Emendamento 5

Modificativo dell’art. 5 comma 1

“1. Qualora un soggetto legittimato, ritenga essersi verificata una delle condotte di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) **e a bis)**, integrante astrattamente una fattispecie di reato, può sporgere querela innanzi al Tribunale della Repubblica di San Marino, rivolta al Commissario della Legge, in qualità di Giudice Inquirente, ovvero alle Forze dell’Ordine che, in tal caso, devono darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria entro settantadue ore dal ricevimento.”

Emendamento 6

Modificativo dell’art. 6 comma 3

“3. Qualora gli atti di **bullismo o di cyberbullismo** di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) **e a bis)** integrino astrattamente ipotesi di reato procedibili d’ufficio o la vittima presenti formale querela per reati perseguibili ad iniziativa di parte, competente a ricevere la segnalazione è il Commissario della Legge, Giudice Inquirente. Il Giudice Inquirente è tenuto a dare tempestiva comunicazione della notizia di reato al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza.”

Emendamento 7
Modificativo dell'art. 7 comma 2

“2. Quando il Tavolo, di cui al comma 1, si riunisce in merito alle tematiche del presente decreto delegato, assume la denominazione di Tavolo per la Prevenzione e il Contrasto del **Bullismo e Cyberbullismo**, di seguito in breve “TPCBC”.”

Emendamento 8
Modificativo dell'art.7 comma 3

“3. I componente del TPCC, oltre ai membri stabiliti nelle delibere citate al comma 1, sono anche i seguenti:

- a) il Comandante del Corpo della Gendarmeria, o un suo delegato;
- b) un rappresentante dell'Authority per le Pari Opportunità;
- c) un rappresentante nominato dall'UOC Servizio Minori;
- d) un rappresentante nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
- e) un rappresentante nominato da associazioni di diritto sammarinese, giuridicamente riconosciute, con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti o nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- f) un rappresentante dell'Ordine degli Psicologi**
- g) il coordinatore del Gruppo per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo di cui all'articolo 9, comma 4.

Emendamento 9
modificativo

Si chiede di modificare di conseguenza la denominazione e l'acronimo del Tavolo di cui all'emendamento 7 in tutti gli articoli dove lo stesso è richiamato e dunque in:

Art. 7 comma 3

Art. 8 comma 1, comma 2 e comma 5

Emendamento 10
Modificativo dell'art.9 comma 4

“4. I referenti, di cui al comma 3, compongono il Gruppo per la prevenzione ed il contrasto **del bullismo e del cyberbullismo (GPCBC)** ed individuano, tra loro, un coordinatore.”